

Riforme

Il secondo correttivo del codice del processo amministrativo

di **Franco Gaetano Scoca** - *Emerito di diritto amministrativo nell'Università La Sapienza di Roma*

Con il secondo decreto legislativo, c.d. correttivo, si conclude l'iter di "confezione" del codice del processo amministrativo. Con esso sono state chiarite, precisate e integrate numerose disposizioni

La conclusione del percorso formativo della disciplina processuale

Esattamente alla scadenza del biennio entro il quale la legge di delega consentiva di apportare al codice del processo amministrativo «le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune» (1), il Governo ha approvato il secondo decreto legislativo, c.d. correttivo (2).

Il nuovo testo non contiene grandi innovazioni: è un elenco di chiarimenti, correzioni ed integrazioni formali, formulazioni diverse e più precise di disposizioni già contenute nel testo precedentemente in vigore. Si tratta tuttavia di interventi talvolta necessari, e in tutti i casi opportuni, finalizzati a rendere complessivamente più chiara la disciplina processuale.

Non mancano del tutto le modifiche sostanziali, ma esse sono di numero e di rilievo assai minore di quelle che la dottrina si attendeva e che la stessa commissione sedente presso il Consiglio di Stato aveva proposto e trasmesso al Governo in data 13 luglio 2012. Si è di nuovo verificato ciò che era accaduto in occasione del precedente correttivo e, soprattutto, della elaborazione del testo originario del codice: la commissione di esperti, pur nella diversità degli orientamenti della sue componenti (magistrati amministrativi e ordinari, professori universitari e avvocati dello Stato e del libero foro), si è costantemente mostrata più aperta verso soluzioni orientate verso la pienezza della tutela giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione pubblica, in omaggio al disposto dell'art. 113 Cost.; gli organi governativi si sono rivelati assai più timidi, o, forse, più prudenti. Cosicché, alla conclusione dell'articolato *iter* legislativo di rinnovo della disciplina del processo amministrativo, benché sia stato fatto un notevolissimo passo avanti, non solo sulla organicità della di-

sciplina, ma anche sulle forme, i modi e l'efficienza della tutela, tuttavia si può rilevare che il legislatore delegato poteva fare meglio o di più, sfruttando pienamente le "generose" indicazioni e i criteri costituzionalmente corretti, che erano stati fissati con la legge di delega.

Le modifiche alla disciplina della competenza

Il maggiore contributo ricavabile dal secondo correttivo, almeno in termini quantitativi, riguarda la disciplina della competenza. I vecchi articoli sono stati rimaneggiati, dando loro contenuti maggiormente omogenei, con il risultato di una migliore sistemazione complessiva.

È stato modificato l'art. 13 e sono stati integralmente sostituiti gli artt. 15 e 16.

Tuttavia la disciplina della competenza, del difetto di competenza e del regolamento di competenza, non è cambiata profondamente: è stata chiarita e precisata, con qualche utile integrazione.

Non comporta altro che un chiarimento il nuovo quarto comma dell'art. 13, che rende palese ciò che comunque si ricavava da altre disposizioni, e cioè che la competenza è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari (3).

Non va peraltro sottaciuto che l'inderogabilità della competenza territoriale, estesa anche alle domande

Note:

(1) Art. 44, comma 4, ultima parte, l. 18 giugno 2009, n. 69.

(2) D. lgs. 14 settembre 2012, n. 160, pubbl. nella G. U. del 18 settembre 2012, n. 218.

(3) Il riferimento alla inderogabilità della competenza funzionale è addirittura superfluo, sia perché la inderogabilità risulta espressamente dall'art. 14, sia perché la competenza funzionale è per se stessa inderogabile.

cautelari, influisce negativamente sulla tempestività e sulla efficienza della tutela cautelare.

Opportuno è invece il nuovo comma 4-bis, che chiarisce che la competenza va determinata con riferimento al provvedimento lesivo, senza tener conto degli eventuali atti presupposti. Residua tuttavia una complicazione: l'irrelevanza degli atti presupposti viene meno se essi sono atti normativi o generali.

C'è da chiedersi se siffatta differenza di trattamento sia realmente necessaria, considerato che essa in sede applicativa comporterà problemi, che sarebbero da evitare in via generale nella disciplina processuale, e, in particolare, nella disciplina della competenza (4).

Quanto al "rilievo della incompetenza", l'innovazione più importante attiene al tempo in cui tale rilievo può, anzi deve, avvenire.

Secondo la vecchia regola, ove non fosse richiesta la tutela cautelare, che costringeva il giudice a pronunciarsi sulla propria competenza, il rilievo della incompetenza poteva avvenire, e di fatto avveniva, anche alla udienza di trattazione, ossia alla fine dell'iter processuale; con ingiustificate e dannose conseguenze in caso di rilevata incompetenza.

Il comma 3 del nuovo art. 15 risolve, sia pure in parte, tale problema, stabilendo che, «in mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio»; e, in tal caso, viene fissata una apposita camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza.

La soluzione è peraltro solo parziale, dato che la "pronuncia immediata" è prevista solo in caso di eccezione da parte dei convenuti in giudizio. Se l'eccezione di incompetenza non viene tempestivamente formulata, la questione relativa alla competenza, potendo essere sollevata dal giudice d'ufficio, rimane irrisolta fino all'udienza di trattazione (5).

Le altre novità introdotte con la nuova formulazione dell'art. 15 sono in realtà semplici chiarimenti, tuttavia utili. Tale è la disposizione (6) che precisa che l'ordinanza che pronuncia sulla competenza, senza decidere sulla domanda cautelare (7), è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza; tale è anche la successiva disposizione secondo cui, in pendenza del regolamento di competenza, la domanda cautelare si deve proporre al giudice indicato come competente dal giudice originariamente adito (8).

Non si può fare a meno di osservare che i problemi relativi al rilievo della competenza sarebbero integralmente risolti se nel processo amministrativo ve-

nisse introdotta una udienza istruttoria (o preliminare), come fortemente richiesto dalle componenti non togate della commissione sedente presso il Consiglio di Stato (9).

L'udienza istruttoria avrebbe consentito altresì di verificare tempestivamente la completezza del contraddittorio e di disporre le eventuali misure probatorie, consentendo al processo di giungere completamente istruito alla fase di decisione.

L'art. 16 disciplina in modo più organico, ma senza reali cambiamenti, il regolamento di competenza: l'unica novità attiene alla non soggezione al dimezzamento per i termini per la sua proposizione (10).

Chiarimenti, precisazioni, integrazioni della disciplina

Nel secondo correttivo sono numerose le modifiche formali del precedente testo, in funzione di correzione linguistica o, più spesso, di chiarimento del contenuto semantico delle disposizioni.

Correzioni meramente formali riguardano, ad esempio il quarto comma dell'art. 76 (11), e il primo comma dell'art. 119 (12); altre sono state rese necessarie dalle modificazioni della disciplina della competenza, che hanno comportato l'aggiornamento (o coordinamento) dei richiami (13).

In altri casi le disposizioni precedenti sono state semplicemente formulate in modo diverso senza rilevante variazione di significato: un esempio si trova nel secondo comma dell'art. 98.

Sono stati introdotti chiarimenti (14), precisazio-

Note:

(4) Viene fatto anche di chiedersi per quale ragione il comma aggiunto, essendo l'ultimo dell'articolo, sia stato indicato come 4-bis anziché come comma 5.

(5) Ai sensi del comma 1 dell'art. 15, "il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado".

(6) Art. 15, comma 5.

(7) L'ordinanza che non pronuncia sulla domanda cautelare può aversi in due casi: quando, essendo stata presentata la domanda cautelare, il giudice ritenga di non essere competente; quando, non essendo stata presentata la domanda cautelare, è stata formulata dalle controparti l'eccezione di incompetenza.

(8) Art. 15, comma 6.

(9) La richiesta è stata aversata dalle componenti togate per non aggravare il lavoro dei magistrati.

(10) Art. 16, comma 1.

(11) Ove è stata aggiunta la parola "articolo".

(12) Ove la locuzione (inesatta) "scioglimento degli enti locali" è stata sostituita con la più corretta "scioglimento degli organi di governo degli enti locali".

(13) Art. 55, comma 13, art. 62, comma 4.

(14) Ad esempio, il secondo comma dell'art. 40 rende esplicito che i motivi generici (o non specifici) sono inammissibili.

ni (15), integrazioni. Di queste ultime, alcune colmano lacune quanto meno apparenti (16), altre comportano meri aggiornamenti della precedente disciplina (17), altre ancora tengono conto di innovazioni tecnologiche (18), altre infine introducono piccole modifiche alle precedenti disposizioni (19).

In quest'ultima categoria può collocarsi anche l'aggiunta apportata al primo comma dell'art. 26, in tema di spese del giudizio. Il codice aveva rinviato sull'argomento alla disciplina del codice di procedura civile: il secondo correttivo, con evidente riferimento al solo art. 96 c.p.c., ossia alla c.d. responsabilità aggravata, invita il giudice a tener conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2.

La garanzia della sinteticità degli atti di parte è stata al centro dell'attenzione della commissione, per l'interesse dimostrato dalla componente togata in ordine al problema della lunghezza, talora ingiustificatamente eccessiva, di ricorsi e memorie. Erano state proposte soluzioni diverse, talune irrazionali, come l'indicazione tassativa del numero delle pagine degli atti di parte, talaltre eccessivamente punitive, come la comminazione della non presa in considerazione degli atti troppo lunghi: la soluzione infine prevalsa è tutto sommato equilibrata. Si tratterà peraltro di seguire il modo in cui la nuova disposizione sarà concretamente attuata.

Credo che, in definitiva, si possa dire che questa parte del secondo correttivo, sebbene utile, non abbia aggiunto granché al testo in vigore precedentemente.

L'azione di adempimento

Sono presenti peraltro anche modifiche di sostanza, più o meno rilevanti. Possono essere brevemente illustrate, procedendo, per semplicità, secondo l'ordine dell'articolato.

La prima modifica riguarda l'art. 34, concernente i poteri decisori del giudice amministrativo. La lett. c) del primo comma prevede, tra l'altro, il potere di condannare l'amministrazione «all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio». Con il secondo correttivo è stato aggiunto che «l'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'art. 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio».

Si è stabilito in tal modo un collegamento necessario tra azioni diverse, che limita le strategie difensive, ma si colloca nella logica di rappresentare al giu-

dice l'intera gamma delle domande a tutela della medesima situazione soggettiva: il rilascio del provvedimento favorevole, richiesto e non rilasciato dall'amministrazione, è infatti l'oggetto di una domanda logicamente successiva rispetto alla domanda di annullamento del provvedimento sfavorevole ovvero della domanda di superamento dell'inerzia dell'amministrazione (c.d. silenzio).

La necessità della proposizione "contestuale" di questa particolare azione di condanna risponde pertanto ad un trattamento diverso da quello generale delle azioni di condanna, sia per quanto riguarda i termini sia per quanto riguarda la forma della proposizione: in questo caso la domanda non può essere proposta in via autonoma e deve rispettare i termini relativi all'azione di annullamento e all'azione avverso il silenzio.

Il lato positivo della modifica sta nell'espresso chiarimento che tra le misure cui l'amministrazione può essere condannata rientra anche la emanazione del provvedimento inutilmente richiesto ed illegittimamente non rilasciato. Questa precisazione ha reso ancor più evidente che nel nostro ordinamento è entrata l'azione di adempimento, con disciplina diversa ma non meno efficace dell'azione già presente da tempo nell'ordinamento tedesco.

Note:

(15) Ad esempio, al primo comma dell'art. 99 viene aggiunto che l'Adunanza Plenaria, "qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla Sezione". Di tale possibilità non poteva dubitarsi nemmeno in costanza della vecchia disciplina.

(16) Al primo comma dell'art. 105 è stato precisato che il giudice d'appello può rinviare la causa in primo grado quando riforma l'ordinanza, e non solo la sentenza, con cui sia stata declinata la giurisdizione o sia stata decisa la questione di competenza o sia stata dichiarata la estinzione o la perenzione del processo.

(17) Aggiornamenti in relazione a pronunce della Corte costituzionale: la eliminazione dalle materie di giurisdizione esclusiva delle controversie concernenti i provvedimenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (sent. n. 162 del 2012). Non è stato necessario invece modificare gli artt. 134 e 135, relativi rispettivamente alla giurisdizione di merito e alla competenza funzionale del Tar del Lazio per le medesime controversie, anch'essi dichiarati parzialmente incostituzionali. Aggiornamenti in relazione a nuove leggi: in questo senso si vedano le modifiche apportate alla lett. p) del comma 1 dell'art. 133, e alla lett. e) del comma 1 dell'art. 135.

(18) All'art. 129, comma 3 e 8, è stato aggiunta la pubblicazione nel sito internet della giustizia amministrativa del ricorso e della sentenza in tema di controversie elettorali. All'art. 136 è stato aggiunto il comma 2-bis (chissà perché non indicato come comma 3), con cui viene resa utilizzabile la firma digitale.

(19) In caso di ricorso in Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, se quest'ultimo sospende gli effetti della sentenza impugnata, deve trasmettere copia dell'ordinanza alla cancelleria della Corte di cassazione (art. 111).

L'appello avverso l'ordinanza sulla estinzione e sulla improcedibilità

Una seconda modifica che a tutta prima può apparire di scarso rilievo, ma che invece elimina una disposizione ambigua, riguarda il comma 8 dell'art. 85. Secondo la disposizione originaria, il processo di appello avverso l'ordinanza di decisione dell'opposizione al decreto di estinzione del processo o di improcedibilità del ricorso era soggetto alle "regole ordinarie"; l'udienza di discussione doveva essere fissata d'ufficio con priorità.

L'ambiguità della disposizione derivava dalla circostanza che oggetto dell'appello non è una sentenza ma una ordinanza: le regole ordinarie riguardano invece l'appello contro sentenze, mentre l'appello contro ordinanze ha regole proprie. D'altronde il riferimento all'udienza di discussione rendeva palese che l'appello avverso questa speciale ordinanza doveva seguire il rito ordinario e non quello, assai più semplice e rapido, della camera di consiglio.

La modifica sopravvenuta, richiamando "le disposizioni di cui all'art. 87, comma 3", ha inteso eliminare ogni ambiguità e applicare anche a tale processo di appello il rito camerale.

Il termine per il deposito dell'appello incidentale

La modifica del quinto comma dell'art. 96 è di grande impatto pratico.

L'appello incidentale, che deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale, doveva essere depositato, secondo la vecchia disciplina, entro i successivi dieci giorni. Il termine per il deposito divergeva da quello previsto per il deposito del ricorso incidentale in primo grado, ed era obiettivamente molto ristretto, senza una ragione giustificatrice.

La nuova formulazione del comma, richiamando l'art. 45, porta a trenta giorni il termine per il deposito, eliminando in tal modo la discrasia tra la disciplina del deposito del ricorso incidentale e dell'appello incidentale.

La riassunzione del processo in primo grado

Opportuna appare anche la sostituzione del terzo comma dell'art. 105: in caso di rimessione della causa al giudice di primo grado, «le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o della ordinanza».

La disciplina della riassunzione risulta chiara, mentre per l'innanzi era gravemente lacunosa. Infatti la vecchia disposizione si limitava a stabilire che, in caso di rinvio al primo giudice, «si applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione».

Ora, a prescindere dalla ineleganza di un rinvio alle norme di attuazione, il secondo comma dell'art. 8 riguarda soltanto i criteri per la fissazione dell'udienza: stabiliva (e stabilisce), tra l'altro, che si possa derogare al c.d. criterio cronologico «in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado». Mancava la necessaria indicazione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al primo giudice.

Novità sul processo elettorale

Vanno poste in rilievo anche le modifiche riguardanti l'art. 129, dato che esse hanno, a mio avviso, aspetti positivi e aspetti negativi: da un lato comportano utili precisazioni, dall'altro eliminano indicazioni esistenti nella vecchia disciplina.

Siamo nel "capitolo" del processo elettorale. Le precisazioni riguardano i provvedimenti impugnabili prima dello svolgimento delle elezioni: sono soltanto quelli "immediatamente lesivi del diritto del ricorrente di partecipare al procedimento elettorale preparatorio" per le elezioni amministrative e per quelle del Parlamento europeo. La disposizione originaria si riferiva tassativamente ai provvedimenti di esclusione di liste o di candidati e non contemplava le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

L'attuale formulazione, ispirandosi anche all'orientamento della Corte costituzionale (20), è meno tassativa e consente di impugnare con immediatezza ogni provvedimento effettivamente lesivo, anche diverso da quelli elencati nella disposizione precedente.

Il profilo negativo attiene alla eliminazione della indicazione della sfera dei legittimati al ricorso immediato. Secondo la vecchia disciplina essi erano soltanto i delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi; la nuova disciplina non contiene più tale limitazione. L'aspetto negativo non riguarda ovviamente l'eliminazione della limitazione, ma attiene all'incertezza che la nuova formulazione determina circa la nuova (ed evidentemente più ampia) sfera dei legittimati.

Va infatti rammentato che, in materia di contenzioso elettorale, era prevista (e ancora lo è, allorché

Nota:

(20) Sent. n. 236 del 2010.

venga impugnato, dopo le elezioni, l'atto di proclamazione degli eletti) l'azione popolare, per cui ogni cittadino elettore poteva rivolgersi al giudice: era il caso di stabilire con chiarezza se l'azione popolare riguarda ormai anche l'impugnazione degli atti preparatori immediatamente lesivi.

Probabilmente l'azione popolare dovrebbe escludersi nel processo preventivo per via dell'aggettivo "preparatorio", ove si ritenga che il singolo cittadino elettore non abbia alcun diritto a partecipare al procedimento "preparatorio" della competizione elettorale.

Si tratta peraltro di una tesi opinabile: se il cittadino elettore è interessato alla legittimità del procedimento elettorale, lo è anche alla fase preparatoria. La disciplina processuale avrebbe dovuto risolvere espressamente e chiaramente il problema della legittimazione attiva, senza lasciare spazio ad interpretazioni che possono essere controverse, e possono dare luogo ad orientamenti giurisprudenziali difformi.

Proposte della commissione rimaste senza seguito: il principio di atipicità dell'azione

La valutazione complessiva del secondo decreto correttivo non può essere pienamente positiva, ove si tenga conto delle proposte formulate dalla commissione e non condivise dagli uffici governativi.

Tra queste la più interessante concerneva l'inserimento nel codice di una disposizione di ordine generale, che rendesse esplicito il principio della atipicità dell'azione, secondo cui l'attore, o comunque colui che chiede giustizia, può formulare la domanda giudiziale adattandola esattamente alle sue esigenze, senza doverla incanalare nei binari delle azioni tipizzate (21).

Il principio dell'atipicità dell'azione nel processo amministrativo era presente nella (o era ricavabile dalla) legge di delega, nella quale era espressamente previsto che la nuova disciplina processuale avrebbe dovuto consentire l'esperibilità di qualsiasi azione idonea a "soddisfare la pretesa della parte vittoriosa" (22). Soprattutto è da rammentare che il principio dell'atipicità dell'azione discende direttamente dalla Costituzione, laddove essa stabilisce che la tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione "non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione" (23).

Va anche aggiunto che la giurisprudenza amministrativa si è posta sulla strada del riconoscimento della esperibilità di qualsiasi azione, fin dal tempo immediatamente successivo all'entrata in vigore del codice nella sua versione originale (24).

L'atteggiamento rinunciatario, o eccessivamente

prudente, del legislatore delegato non si comprenderebbe, se non si tenesse conto delle limitazioni e dei condizionamenti che, a proposito delle azioni e della loro esperibilità, sono tuttora presenti nella disciplina codicistica, e rimangono nonostante le aperture della giurisprudenza.

Si pensi al divieto per il giudice di "pronunciare con riferimento a poteri non ancora esercitati" (25), o al divieto, superabile solo in due ipotesi tassativamente previste, di "conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento" (26).

Si rammentino inoltre le disposizioni che impongono l'esperimento "contestuale" di azioni diverse (27) o che comprimono la proposizione di azioni entro termini ristretti di decadenza.

Si deve prendere atto che la piena attuazione del principio della atipicità dell'azione non è (ancora) stata realizzata in diritto positivo.

I termini per l'azione risarcitoria

Un'altra proposta rimasta sulla carta riguardava il termine per proporre in via autonoma l'azione di condanna al risarcimento del danno. La commissione aveva proposto di portarlo da centoventi giorni ad un anno, per dare un senso effettivo all'autonomia di tale azione rispetto a quella di annullamento (28). In sede governativa anche tale proposta è stata scartata; il che dimostra che, almeno da parte delle forze politiche al Governo (ma probabilmente non solo di quelle), vi è ancora la convinzione che, nel ventaglio delle azioni proponibili contro la pubblica amministrazione, l'azione di annullamento abbia (debba avere) un posto privilegiato.

Accanto alla proposta di estensione del termine, la commissione aveva anche previsto la eliminazione

Note:

(21) Era stato proposto l'inserimento di un articolo ad hoc, da collocarsi dopo l'art. 28.

(22) Art. 44, comma 2, lett. b), n. 4, l. 18 giugno 2009, n. 69: nella disciplina delle azioni il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere "le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa".

(23) Art. 113, comma 2.

(24) Si veda soprattutto la sent. Ad. Plen. 23 marzo 2011, n. 3.

(25) Art. 34, comma 2, prima parte.

(26) Art. 34, comma 2, seconda parte.

(27) Art. 31, comma 1; art. 34, comma 1, lett. c).

(28) Il termine di centoventi giorni è di misura così vicina a quello di sessanta giorni relativo all'azione di annullamento da far dubitare della reale autonomia dell'azione di condanna, se si tiene anche conto delle conseguenze negative che il codice, e ancor più la giurisprudenza, connettono al mancato esperimento dell'azione di annullamento.

del quinto comma dell'art. 30 (29); con la conseguenza che l'azione risarcitoria avrebbe potuto essere esercitata entro il termine di un anno, sia nel caso in cui fosse stata proposta tempestivamente l'azione di annullamento sia nel caso in cui questa azione non fosse stata proposta.

Che questa modifica alla disciplina dell'azione risarcitoria sia caduta non è, tuttavia, un fatto valutabile negativamente. Entro il termine di un anno il processo di annullamento di norma non si conclude nemmeno in primo grado, ed è caso eccezionale che possa concludersi con sentenza definitiva; per cui il (presunto) danneggiato sarebbe costretto a proporre l'azione risarcitoria prima di conoscere se il provvedimento lesivo sia (valutato dal giudice) effettivamente illegittimo.

Ove il danneggiato non voglia rinunciare al risarci-

mento, sarà costretto a proporre l'azione in ogni caso durante la pendenza del giudizio di annullamento, appesantendo il processo di incombenti istruttori (prova del danno, del nesso di causalità, della colpa), che sono inutili in tale processo, che è volto a verificare (semplicemente) la legittimità del provvedimento.

La commissione aveva proposto anche altre modifiche di minore spessore, sulle quali sembra fuori luogo ritornare, dato che non hanno raggiunto il livello legislativo.

Nota:

(29) Secondo il quale, ove sia stata proposta l'azione di annullamento, «la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza»

LIBRI

Processo civile: le novità del decreto crescita

a cura di Amendolagine Vito

Il volume fornisce una prima lettura del c.d. "decreto crescita".

Dopo l'analisi delle **novità relative alla disciplina dell'appello** (fattispecie di esenzione dal nuovo regime dell'inammissibilità; ordinanza di inammissibilità; disciplina transitoria; modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; valutazione del giudice sull'inesistenza della "ragionevole probabilità" di accoglimento dell'impugnazione; pronuncia sull'inammissibilità dell'appello; ordinanza "succintamente" motivata emessa dal giudice del gravame dichiarativa dell'inammissibilità; pronuncia sulle spese giudiziali; ricorso per cassazione avverso la pronuncia di primo grado nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello a seguito della sua dichiarata inammissibilità), vengono analizzate le **modifiche alla legge Pinto** (ragionevole durata del processo ed equa riparazione) e alla disciplina sul lodo arbitrare in materia di controversie sui lavori pubblici (nuovo regime dell'impugnazione del lodo arbitrare; estensione della nuova disciplina ai lodi parziali; disciplina transitoria riguardante i lodi definitivi; ipotesi di nullità e violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia).

La **struttura dell'Instant book**, sul piano espositivo, segue quella del decreto, analizzandone i singoli istituti secondo il medesimo ordine di presentazione voluto dal legislatore.

L'utilizzo di **tavole sinottiche** e di raffronto facilita la lettura e permette di cogliere con immediatezza le differenze fra vecchia e nuova normativa.

Completa il volume **un'appendice normativa**.

Il volume è disponibile in: versione **carta**; versione **eBook**, ePub con DRM con stampa/copia limitata; versione **onCloud**, gratis con l'acquisto della versione carta e/o eBook.

Ipsoa 2012, pagg. 192, € 22,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://ipshop.ipsoa.it>

